



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI
E PAESAGGIO
SERVIZIO V

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class 34.43.01 / fasc. ABAP (GIADA) 19.7.6

Allegati:

All Ministero della transizione ecologica

Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale
[ID_VIP: 6068]
(cress@pec.minambiente.it)

Alla Regione Autonoma della Sardegna

Direzione Generale della Difesa dell'ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

Alla Società ENURA S.p.A.

(enura@pec.snam.it
paolo.maffini@snam.it)

Oggetto:

PROVINCIA DI ORISTANO (Comuni di Arborea, Marrubiu, Oristano, Santa Giusta e Terralba) – “Virtual Pipeline Sardegna - Rete Energetica Tratto Centro”.

Procedura riferita al D.Lgs. n. 152 del 2006 – Verifica di assoggettabilità a VIA (art. 19)

Proponente: ENURA S.p.A.

Osservazioni del Ministero della cultura ai sensi dell'art. 19, co. 7, del D.Lgs. n. 152 del 2006.

e. p.o.

All Ministero della transizione ecologica

Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS
[ID_VIP: 6068]
(ctva@pec.minambiente.it)

MA



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

18/06/2021

A

e. p. c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna
(mbac-sabap-ca@mailcert.beniculturali.it)

e. p. c.

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della Direzione generale ABAP
(mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it)

e. p. c.

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico
della Direzione generale ABAP
(mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it)

In riferimento al progetto in argomento ed a seguito della comunicazione della procedibilità della relativa istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale da parte del Ministero della transizione ecologica, in qualità di Autorità competente in sede statale, con nota prot. n. m_amte_MATTM.RU.U.47837 del 06/05/2021, questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (di seguito: "Direzione generale ABAP"), con nota prot. n. 15781 del 10/05/2021, ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento, si evidenzia a codesta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna che la ENURA S.p.A., con nota prot. n. EPCM/ENURA/FFT/14 del 26/04/2020 (allegata), ha trasmesso al Ministero della transizione ecologica – in qualità di Autorità competente in materia di VIA statale – l'istanza prot. n. EPCM/ENURA/FFT/11 del 19/04/2021 (allegata) di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 152/2006 (come in ultimo riformato dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, con legge 11 settembre 2020, n. 120, art. 50, co. 1, lett. f).

Il Ministero della transizione ecologica, con nota prot. n. MATTM.RU.U.47837 del 06/05/2021 (allegata), vista la vigente procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale come stabilita dall'articolo 19 del D.Lgs. n. 152/2006, verificata la completezza della documentazione trasmessa, ha provveduto a comunicare "... la procedibilità dell'istanza ...", precisando, nel contempo, l'avvenuta pubblicazione nel proprio sito internet (ai sensi del co. 3 del medesimo articolo) dello Studio Preliminare Ambientale e della documentazione a corredo dello stesso al fine della presentazione delle relative osservazioni – da trasmettersi entro e non oltre 45 gg. dalla suddetta comunicazione del 06/05/2021 (ai sensi del co. 4 del medesimo articolo – scadenza 20/06/2021).

A codesta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di Cagliari si rappresenta che la riforma in ultimo approvata del D.Lgs. n. 152/2006 non prevede più, per gli interventi sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA, la presentazione in allegato di un Progetto preliminare (oggi sostituito dal livello di progettazione di cui alla fattibilità tecnica ed economica, che invece è previsto quale allegato all'istanza della fase di VIA più propria).

Si deve evidenziare a codesta Soprintendenza ABAP di Cagliari che, stante il vigente modello procedurale stabilito per il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, la Società proponente non provvederà alla consegna anche a codesto Ufficio del Ministero della cultura di una copia digitale e/o cartacea dello Studio Preliminare Ambientale e dei relativi allegati, ma lo stesso Ufficio dovrà provvedere alla loro consultazione esclusivamente per il tramite del sito web dedicato del Ministero della transizione

2



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

MA
A
18/06/2021

ecologica, al seguente indirizzo:

www.minambiente.it => sezione "Territorio" => paragrafo "Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – Valutazione Impatto Ambientale (VIA)" => capitolo "Procedure" => sezione "Procedure in corso" => "Valutazione Impatto Ambientale" => "Verifica di Assoggettabilità a VIA" => "Progetto" => "Virtual Pipeline Sardegna - Rete Energetica Tratto Centro".

Si deve, altresì, rappresentare a codesta Soprintendenza ABAP di Cagliari che ENURA S.p.A., con l'istanza del 19/04/2021 (v. Allegato n. 2), ha dichiarato che il progetto di cui trattasi si compone di tre nuovi tratti di gasdotti: "... Met. Derivazione per Arborea DN 100 (4") DP 75 bar, lunghezza 9,350 km; Met. Allacciamento Higas DN 650 (26") DP 75 bar, lunghezza 1,495 km; Met. Derivazione per Oristano Città Il tratto DN 150 (6") DP 7 bar, lunghezza 2,300 km. Lo scopo dell'opera della presente istanza sono circa 13 km di nuovi tratti della rete energetica che, aggiungendosi ai tratti per i quali è stato emesso il decreto favorevole di compatibilità ambientale con DEC VIA n. 185 del 27 agosto 2020 nell'ambito del procedimento Metanizzazione della Sardegna – Tratto Sud (id vip 3699), consentiranno sia il trasporto dai depositi costieri all'interno del Porto Canale di Oristano ai bacini della Sardegna centrale, sia l'immissione in rete e il trasporto, in relazione alla disponibilità degli approvvigionamenti, di biometano, idrogeno ed eventuali altri gas verdi ..." (cfr. p. 1).

Per quanto sopra, nella valutazione del progetto di cui trattasi codesta Soprintendenza ABAP di Cagliari dovrà tener conto di quanto già dichiarato con il DM-VIA n. 185 del 27/08/2020 (v. procedura MITE-CreSS ID-VIP 3699, i cui documenti sono consultabili all'indirizzo: <https://va.minambiente.it/IT/Oggetti/Documentazione/1694/2956?Testo=&RaggruppamentoID=23#form-cercaDocumentazione>, insieme al parere tecnico istruttorio espresso da questa Direzione generale ABAP con nota prot. n. 35880 del 04/12/2019) relativamente alla localizzazione del P.I.D.I. n. 1 del tratto di gasdotto denominato "Met. Collegamento terminale di Oristano DN 650 (26")", DP 75 bar", facente parte del progetto "Metanizzazione della Sardegna - Tratto Sud", a cui si allaccia il nuovo tratto denominato "Met. Allacciamento Higas DN 650 (26") DP 75 bar" del presente progetto in verifica di assoggettabilità a VIA.

Relativamente all'Impianto di stoccaggio GNL di HIGAS S.r.l., codesta Soprintendenza ABAP potrà consultare le D.G.R. n. 45/20 del 02/08/2016 e n. 67/17 del 16/12/2016 della Regione Autonoma della Sardegna, sul relativo sito internet.

Ancora, al medesimo P.I.D.I. n. 1 del tratto di gasdotto denominato "Met. Collegamento terminale di Oristano DN 650 (26")", DP 75 bar", facente parte del progetto "Metanizzazione della Sardegna - Tratto Sud", è previsto il collegamento dell'ulteriore gasdotto denominato "Metanodotto Allacciamento IVI Petrolifera S.p.A. DN 400 (16") DP 75 bar", il quale progetto è tuttora in fase di verifica di assoggettabilità a VIA presso il Ministero della transizione ecologica (v. ID_VIP 5233). Nell'ambito del predetto procedimento questo Ministero della cultura ha presentato le proprie osservazioni al Ministero della transizione ecologica con la nota della Direzione generale ABAP prot. n. 23852 del 10/08/2020 (che, per facilità di lettura, si allega alla presente).

Per quanto sopra, si chiede alla Soprintendenza ABAP di Cagliari di voler far pervenire a questa competente Direzione generale ABAP (Servizio II; Servizio III e Servizio V), entro 20 giorni dal ricevimento della presente, il proprio parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi.

Nel merito delle modalità di inoltro del suddetto parere endoprocedimentale, si evidenzia alla Soprintendenza ABAP di Cagliari che lo stesso parere deve essere inoltrato a questa Direzione generale ABAP secondo quanto stabilito con Circolare n. 32 del 20/07/2018 e, pertanto, pur riportando il parere tra gli indirizzi tutti e tre i Servizi interessati, il medesimo deve essere trasmesso al solo indirizzo PEC del Servizio V di questa Direzione generale: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it.

Ai Servizi II e III di questa Direzione generale ABAP il parere endoprocedimentale sarà trasmesso a

3



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

18/06/2021

cura del Servizio V per il tramite del sistema interno denominato GIADA.

Nel merito delle modalità di redazione del parere di codesta Soprintendenza si chiede che lo stesso sia conforme, per le specifiche aree funzionali e per distinti eventuali quadri prescrittivi, ai modelli trasmessi con la Circolare della DG PBAAC n. 5 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici".

A codesta Soprintendenza ABAP di Cagliari si rammenta la necessità di rispettare anche quanto impartito da questa Direzione generale ABAP, con la Circolare n. 35 del 06/08/2020 (cfr. p. 7), in merito alla perentorietà dei termini indicati per la ricezione del parere endoprocedimentale di codesto Ufficio, per consentire alla Scrivente l'espressione delle osservazioni di questo Ministero, ai sensi dell'art. 19, co. 7, del D.Lgs. n. 152/2006, al Ministero della transizione ecologica.

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere al Servizio V, entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP, il proprio contributo istruttorio in merito al progetto di cui trattasi.

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere al Servizio V, entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP, il proprio contributo istruttorio in merito al progetto di cui trattasi.

Tutte le comunicazioni e le eventuali richieste di chiarimento in merito all'iter della procedura in atto dovranno essere fatte a questa Direzione generale (in via prioritaria a mezzo e-mail: piero.aebischer@beniculturali.it).

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro >;

considerato che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 18839 del 01/06/2021, ha richiesto alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna di voler trasmettere il proprio parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi come chiesto con la nota del 10/05/2021 sopra citata;

considerato che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna**, con nota prot. n. 22141 del 17/06/2021, ha trasmesso alla Direzione generale ABAP il seguente parere endoprocedimentale:

< In riferimento alla nota prot. n. 15781 del 10/05/2021, acquisita al protocollo della Scrivente con il n. 16807 - A del 12/05/2021, e alla nota prot. n. 18839 dell'1/06/2021, acquisita agli atti dell'Ufficio con ns. prot. n. 20135 del 3/06/2021, con [...] la quale codesto Servizio ha richiesto il parere di competenza relativamente al procedimento in oggetto, esaminati gli elaborati progettuali scaricati dalla piattaforma www.minambiente.it, si comunicano di seguito le valutazioni di competenza.

Area Funzionale Patrimonio archeologico

A.1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

Esaminati gli elaborati progettuali e la documentazione trasmessa ai sensi dell'art. 25, comma 1, del D.Lgs 50/2016, valutata anche la documentazione scientifica e d'archivio agli atti dell'Ufficio, si comunica che le opere previste in progetto non interessano direttamente aree dichiarate di interesse archeologico ai sensi degli artt. 10, 12, 13 del D.Lgs. 42/2004, tuttavia si segnala che la più ampia porzione territoriale in cui ricadono è comunque interessata dalla presenza di beni di interesse archeologico e da aree di rischio archeologico, in alcuni casi tipizzate negli studi archeologici associati alla redazione dei Piani Urbanistici Comunali, come accade nel caso del Comune di Santa Giusta e come rilevato anche nella documentazione progettuale trasmessa.

Si dettagliano di seguito gli esiti delle valutazioni effettuate per i diversi settori del tracciato.



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Comune di Santa Giusta

Le opere previste in progetto che ricadono nel territorio comunale di Santa Giusta consistono nella messa in opera della nuova condotta Metanodotto Allacciamento Higas DN 650 DP 75 bar che si estende per 1495 metri dislocati principalmente nel settore sud-occidentale del polo industriale, tra le località di Paule Cirras a nord, Paule Pearba e Mitza S'Arrideli a sud e nella realizzazione di un'area impiantistica P.D.E. n.1 da GNL estesa su una superficie di 3250 mq.

L'area interessata dai lavori si estende su un areale costiero che ha subito nel tempo importanti trasformazioni connesse alla realizzazione del vasto bacino portuale, con massivi sbancamenti e attività di dragaggio e riposizionamento di terra di riporto su vaste superfici, che hanno irrimediabilmente modificato l'areale su cui insiste anche l'opera di cui trattasi, rendendo difficile la lettura e l'interpretazione dell'assetto antico. Tuttavia, i dati archeologici relativi agli studi pregressi, consentono di definire il settore costiero più ampio che comprende le opere come caratterizzato sin da età antica da una frequentazione antropica diffusa, infatti gli spazi limitrofi a quello interessato dal tracciato delle condotte hanno restituito aree di dispersione di materiale archeologico, con rinvenimenti di reperti mobili in giacitura secondaria durante le attività di ricognizione di superficie e monitoraggio archeologico effettuate in occasione della costruzione dei diversi edifici industriali o nell'ambito degli studi archeologici redati per il P.U.C. di Santa Giusta. In particolare, si fa riferimento alla loc. Paule Crispa, a circa 800 metri dalle opere, ove è stata riscontrata la presenza di materiali mobili in dispersione ascrivibili ad età romana e all'area della cosiddetta "Postazione Abbarossa 1" a circa 300 metri a ovest del tracciato della condotta.

Inoltre, dall'esame degli studi archeologici confluiti nella Relazione di Archeologia Preventiva allegata al progetto, si rileva che in loc. Cirras, in corrispondenza dell'Unità di Ricognizione topografica SGUR08 è stata rilevata la presenza di un accumulo di materiale litico, in parte basaltico, con alcuni elementi lapidei in situ che, in associazione alle risultanze della fotointerpretazione, indicherebbe la presenza di una struttura circolare di età antica, ascrivibile secondo l'interpretazione dell'archeologa incaricata, dott.ssa G. Manca Di Mores a un nuraghe o a una capanna. Le evidenze appena descritte, sono localizzate nella documentazione fotografica e cartografica di progetto in corrispondenza del tratto terminale della condotta e dell'area dell'impianto P.D.E. In tale settore dunque, considerato che sono previste sia opere di scavo in profondità, sia le consuete opere di apprestamento finalizzate all'"area di passaggio", si configura il rischio di interferire con i potenziali depositi archeologici affioranti indiziati dal materiale lapideo di superficie e/o eventuali depositi interrati ad esso connessi. Pertanto, si rende necessario un approfondimento delle indagini archeologiche volto sia a chiarire la natura e consistenza degli elementi materiali affioranti registrati, sia la presenza di eventuali evidenze archeologiche mobili o immobili ancora interrate.

Tutto ciò considerato, per le opere comprese all'interno dell'area del Polo Industriale di Santa Giusta, nel settore individuato dall'unità di ricognizione SGUR08, sia nell'area interessata dalle lavorazioni di scavo sia negli spazi limitrofi interessati dalle attività di movimentazione terra finalizzate alla realizzazione delle opere e all'accantieramento e transito dei mezzi, si ritiene opportuno prescrivere l'attivazione della procedura di verifica preventiva di interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, c. 8 e ss. del D.Lgs. 50/2016. I saggi saranno distribuiti sull'area in modo da assicurare una sufficiente campionatura e si svolgeranno alla presenza di un professionista archeologo dotato di idonei requisiti di legge che opererà sotto la Direzione Scientifica della Soprintendenza.

Per le restanti opere ubicate nel comune di Santa Giusta e non comprese all'interno del settore interessato dagli approfondimenti di indagine, si configura comunque il rischio di intercettare, durante le attività di scavo e movimentazione terra, depositi di materiale archeologico mobile in dispersione o interrati, analoghi a quelli già rilevati in passato nelle aree limitrofe e, dal momento che si tratta di opere



lineari e l'esecuzione di saggi localizzati non consentirebbe di escludere del tutto la presenza di tali depositi interrati, si prescrive sin da ora il monitoraggio archeologico in corso d'opera per tutte le opere di scavo e di movimentazione superficiale del terreno, ad opera di un professionista archeologo dotato di idonei requisiti di legge.

Comune di Oristano

Le opere progettuali che interessano il territorio comunale di Oristano consistono nella messa in opera del tratto Metanodotto Derivazione per Oristano Città DN 150 (6"), che si sviluppa per una lunghezza complessiva di 2300 metri e comprende due impianti P.I.D.I. nei punti di intercettazione previsti nelle località di Pedra Longa e Pedra Lada.

Dall'analisi della documentazione scientifica e d'archivio agli atti dell'ufficio si rileva che le lavorazioni previste non intercettano aree di rischio archeologico note, tuttavia le risultanze degli studi archeologici confluiti nel progetto determinano condizioni di potenziale rischio archeologico localizzate in corrispondenza delle Unità topografiche di Ricognizione ORUR01 e ORUR05/ORUR06, nell'ambito delle quali la fotointerpretazione ha rilevato la presenza di anomalie nel terreno riferibili a potenziali strutture antiche interrate. In corrispondenza di tali anomalie, limitatamente all'ORUR01 è stata segnalata anche la presenza di un allineamento di elementi litici in situ per cui, in assenza di indicatori materiali mobili in dispersione, non si possiedono elementi sufficienti a chiarirne la natura nè a inquadrarne la cronologia d'uso. Pertanto, considerate le risultanze delle indagini preventive confluite nella relazione, limitatamente all'area interessata dalle lavorazioni in corrispondenza dell'UROR01, al fine di acquisire ulteriori elementi conoscitivi relativi alle interferenze tra le opere e il patrimonio archeologico eventualmente presente nel sottosuolo, si ritiene necessario richiedere ulteriori approfondimenti di indagine ai sensi dell'art. 25, c. 8 e ss. del D.Lgs. 50/2016, mediante l'esecuzione di saggi di scavo localizzati.

Inoltre, nel settore corrispondente alle unità topografiche di ricognizione ORUR05-UROR06, ove la fotointerpretazione ha riscontrato la presenza di anomalie nel terreno pur non associate a elementi mobili o immobili di interesse archeologico visibili in superficie, anche in considerazione delle condizioni di bassa o nulla visibilità registrate nella ricognizione, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, si prescrive il monitoraggio archeologico in corso d'opera durante le lavorazioni (sia di scavo sia di movimentazione terra superficiali, anche finalizzate all'apprestamento delle "aree di passaggio"), ad opera di un professionista archeologo dotato di idonei requisiti di legge.

Qualora dovessero emergere nuovi elementi di interesse archeologico in corso d'opera, la Soprintendenza si riserverà di richiedere ulteriori approfondimenti d'indagine mediante l'esecuzione di saggi stratigrafici, anche in estensione, ai sensi dell'art. 28, c. 4 del D.Lgs. 42/2004 e tutti gli oneri saranno a carico della committenza delle opere.

Per tutte le restanti lavorazioni che non ricadono all'interno dei settori di ricognizione predetti non si ritengono necessari l'attivazione della procedura di archeologia preventiva di cui al comma 8 e ss. dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016 e il controllo degli interventi previsti nel sottosuolo ad opera di un professionista archeologo.

Si ricorda, tuttavia, che, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs 42/2004 ss.mm.ii., qualora nel corso dei lavori dovessero venire in luce strutture, materiali o stratificazioni di natura archeologica, dovrà esserne data immediata comunicazione a questa Soprintendenza, senza procedere ad ulteriori modifiche dello stato dei luoghi.

Comune di Arborea

La testimonianza archeologica nota più vicina agli interventi in progetto nel tratto Met. Der. Per Arborea DN 100 nel territorio del comune di Arborea è l'area di dispersione di materiali di Pompongias, ubicata ad oltre due chilometri di distanza. Pertanto, dal momento che non si rilevano interferenze tra le



opere previste in progetto e il patrimonio archeologico noto nell'area, non si ritengono necessari l'attivazione della procedura di cui al comma 8 e ss. dell'art. 25 del D. Lgs 50/2016 e il controllo degli interventi previsti nel sottosuolo ad opera di un professionista archeologo

Si ricorda, tuttavia, che, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 42/2004 ss.mm.ii., qualora nel corso dei lavori dovessero venire in luce strutture, materiali o stratificazioni di natura archeologica, dovrà esserne data immediata comunicazione a questa Soprintendenza, senza procedere ad ulteriori modifiche della situazione dei luoghi.

Comune di Terralba

Rispetto al tratto Met. Der. Per Arborea DN 100 in territorio del comune di Terralba le testimonianze archeologiche note più vicine sono l'insediamento pluristratificato di Coddu 'e su Fenungu , distante circa 2250 m dall'area dei lavori, e l'insediamento preistorico di Pomada, distante circa 2400 m dall'area degli interventi. Considerata, tuttavia, l'identificazione durante le attività di prospezione di tracce di una carraia presumibilmente antica nelle unità di ricognizione ARUR08-ARUR09, si rappresenta il rischio che durante le lavorazioni siano intercettati depositi archeologici interrati. Pertanto, considerata anche la bassa visibilità riscontrata in questo settore del tracciato, non ritenendo necessaria l'attivazione della procedura di cui al comma 8 e ss. dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016, si prescrive che, nell'unità di ricognizione ARUR09 e negli ultimi 50 m dell'unità di ricognizione ARUR08 (il settore limitrofo all'ARUR09), gli interventi di scavo e di movimentazione superficiale del terreno si svolgano sotto costante e diretto controllo di un professionista archeologo, in possesso degli idonei requisiti di legge, a ciò incaricato, ai sensi di quanto previsto al punto 10.2. della Circolare n. 1 del 20.01.2016, Disciplina del procedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed agli articoli 95 e 96 del Decreto Legislativo 14 aprile 2006, n. 163, per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, sia in sede di progetto preliminare che in sede di progetto definitivo ed esecutivo, delle aree prescelte per la localizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di cui all'annesso Allegato 1.

Qualora dovessero emergere nuovi elementi di interesse archeologico in corso d'opera, la Soprintendenza si riserverà di richiedere ulteriori approfondimenti d'indagine mediante l'esecuzione di saggi stratigrafici, anche in estensione, ai sensi dell'art. 28, c. 4 del D.Lgs. 42/2004 e tutti gli oneri saranno a carico della committenza delle opere.

Comune di Marrubiu

Nel territorio di Marrubiu le testimonianze archeologiche note più vicine alle opere previste nel tratto Met. Der. Per Arborea DN 100 sono il nuraghe Su Nuraci, distante circa 450 m, la stazione di ossidiana ubicata in località Pranu Cerbus, nota dai dati d'archivio e inserita nel repertorio del Piano Paesaggistico Regionale (codice_BUR: 9829), distante 820 m, e il nuraghe Ponte Funtana de Figu, distante circa 900 m.

Considerato che durante le prospezioni autoptiche è stata identificata una concentrazione di pietre e pietrame, forse pertinente a monumenti, presso ARUR37 e nella fascia territoriale fra ARUR41 e ARUR42, aree in cui sono state identificate anomalie attraverso la fotointerpretazione, valutata inoltre la possibilità che gli interventi in oggetto intercettino il percorso della strada A Turre Karales nella fascia territoriale fra ARUR43 e ARUR46, questo Ufficio, non ritenendo necessaria l'attivazione della procedura di cui al comma 8 e ss. dell'art. 25 del D. Lgs 50/2016 nel tratto in esame, ad eccezione della fascia territoriale fra ARUR46 e ARUR50, prescrive che, nell'unità di ricognizione ARUR37 e tra ARUR41 e ARUR46, gli interventi di scavo e di movimentazione superficiale del terreno si svolgano sotto costante e diretto controllo di un professionista archeologo, in possesso degli idonei requisiti di legge, a ciò incaricato, ai sensi di quanto previsto al punto 10.2. della Circolare n. 1 del 20.01.2016, Disciplina del procedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed agli articoli 95 e 96 del Decreto Legislativo 14

7



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

18/06/2021

aprile 2006, n. 163, per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, sia in sede di progetto preliminare che in sede di progetto definitivo ed esecutivo, delle aree prescelte per la localizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di cui all'annesso Allegato 1.

Qualora dovessero emergere nuovi elementi di interesse archeologico in corso d'opera, la Soprintendenza si riserverà di richiedere ulteriori approfondimenti d'indagine mediante l'esecuzione di saggi stratigrafici, anche in estensione, ai sensi dell'art. 28, c. 4 del D.Lgs. 42/2004 e tutti gli oneri saranno a carico della committenza delle opere.

Per quanto riguarda la fascia territoriale fra ARUR46 e ARUR50, invece, considerato che nel corso della prospezione autoptica sono state individuate una strada selciata e un'area di dispersione di ossidiana, con nuclei di lavorazione e manufatti, interpretabile come una possibile stazione litica, considerato, inoltre, che attraverso la fotointerpretazione è stata individuata un'anomalia nella fascia tra ARUR46 e ARUR47, interpretabile come un possibile nuraghe, questa Soprintendenza ritiene necessaria l'attivazione della procedura di cui al comma 8 ss. dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016 e richiede l'approfondimento delle prospezioni nell'areale di dispersione dell'ossidiana, al fine di individuare e delimitare l'area di maggior concentrazione dei manufatti, e l'esecuzione di saggi tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area di maggior concentrazione dell'ossidiana e dell'area dell'ipotetico nuraghe.

I saggi e l'approfondimento delle prospezioni, a spese del committente, dovranno essere eseguiti da soggetti in possesso di idonei requisiti di legge e sotto la Direzione Scientifica di questo Ufficio.

A2. RICHIESTE DI DOCUMENTAZIONE E CONCLUSIONI RELATIVE AL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

In merito alla valutazione dell'impatto delle opere in esame sul patrimonio archeologico, benché le opere previste non interessino direttamente aree dichiarate di interesse archeologico ai sensi degli artt. 10, 12, 13 del D.Lgs. 42/2004, si rileva una forte criticità legata alle possibili interferenze del metanodotto con il patrimonio archeologico.

In riferimento al Comune di Santa Giusta si richiede, come dettagliato sopra, l'attivazione della procedura di verifica preventiva di interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, c. 8 e ss del D.Lgs. 42/2004 mediante l'esecuzione di approfondimenti di indagine localizzati nel settore individuato dall'unità di Ricognizione topografica SGUR08 e si prescrive fin da ora il monitoraggio archeologico in corso d'opera da parte di un professionista archeologo dotato di idonei requisiti di legge per tutte le opere di scavo e movimentazione terra, anche superficiale, non comprese nel settore interessato dagli approfondimenti.

In riferimento al Comune di Oristano si richiede, come dettagliato sopra, l'attivazione della procedura di verifica preventiva di interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, c. 8 e ss del D.Lgs. 42/2004 mediante l'esecuzione di approfondimenti di indagine localizzati nel settore individuato dall'unità di Ricognizione topografica ORUR01 e si prescrive fin da ora il monitoraggio archeologico in corso d'opera da parte di un professionista archeologo dotato di idonei requisiti di legge per tutte le opere di scavo e movimentazione terra, anche superficiale, che interesseranno il settore individuato dalle Unità di Ricognizione Topografica ORUR05- UROR06. Per tutte le restanti opere non comprese nei settori predetti non si ritiene di attivare la procedura di verifica preventiva di interesse archeologico né il controllo in corso d'opera, resta fermo il disposto dell'art. 90 del D.Lgs. 42/2004 in materia di rinvenimenti fortuiti.

In riferimento al Comune di Arborea, come dettagliato sopra, non si rilevano interferenze tra le opere previste in progetto e il patrimonio archeologico noto nell'area, pertanto non si ritengono necessari l'attivazione della procedura di cui al comma 8 e ss. dell'art. 25 del D. Lgs 50/2016 e il controllo degli interventi previsti nel sottosuolo ad opera di un professionista archeologo.

In riferimento al Comune di Terralba si rappresenta, come sopra dettagliato, il rischio che durante le lavorazioni siano intercettati depositi archeologici interrati, pertanto, si richiede che, nel settore individuato dall'unità di ricognizione ARUR09 e dagli ultimi 50 m dell'unità di ricognizione ARUR08 (il settore limitrofo



all'ARUR09), gli interventi di scavo e di movimentazione superficiale del terreno si svolgano sotto costante e diretto controllo di un professionista archeologo, in possesso degli idonei requisiti di legge.

In riferimento al Comune di Marrubiu si richiede l'attivazione della procedura di cui al comma 8 e ss. dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016 con l'approfondimento delle prospezioni nell'areale di dispersione dell'ossidiana, al fine di individuare e delimitare l'area di maggior concentrazione dei manufatti, e con l'esecuzione di saggi tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area di maggior concentrazione dell'ossidiana e dell'area dell'ipotetico nuraghe. Si richiede che, nell'unità di ricognizione ARUR37 e tra l'unità di ricognizione ARUR41 e ARUR46, gli interventi di scavo e di movimentazione superficiale del terreno si svolgano sotto costante e diretto controllo di un professionista archeologo, in possesso degli idonei requisiti di legge, a ciò incaricato.

S[i] fa presente fin d'ora che, in base alle risultanze della procedura di cui al comma 8 ss. dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016, potrebbe rendersi necessario lo spostamento del tracciato al fine di eliminare la possibile interferenza con elementi archeologici.

Pertanto si propone l'assoggettamento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto in esame.

B. AREA FUNZIONALE PAESAGGIO – Funzionario responsabile ing. Antonella Sanna

L'opera in progetto consiste in tre tronconi, rispettivamente localizzati nei territori comunali di Arborea, Marrubiu, Terralba, Santa Giusta e Oristano, che si innestano sulla rete del metanodotto in progetto con separato procedimento.

- Met. Derivazione per Arborea, km 9,910, Marrubiu, Terralba, Arborea: oltre alla linea interrata del metanodotto, verrà realizzata una stazione di lancio e ricevimento pig denominata P.I.D.I. n.1/Stazione L/R pig, in prossimità del P.I.L. n.13 lungo il Met. Cagliari – Palmas Arborea DN 650 (26"), un P.I.D.S. n.2, un punto di intercettazione di linea P.I.L. n. 3, P.I.L. n. 4 ed un terminale con il P.I.D.S. n.5.
- Met. Allacciamento Higas, km 1,495, Santa Giusta: oltre alla linea interrata del metanodotto, verrà realizzato un Punto di Entrata (P.D.E.) n.1 da GNL – Terminale Higas Oristano DN 650, adiacente al deposito costiero GNL di HIGAS S.p.A., e P.I.D.I. n.1 – Area Impiantistica di Santa Giusta, punto iniziale del "Met. Collegamento Terminale di Oristano DN 650 (26") in progetto.
- Met. Derivazione per Oristano, Città Il tratto, km 2,300, Oristano: oltre alla linea interrata del metanodotto, verrà realizzato un punto di partenza rappresentato dal P.I.D.I. n. 1 lungo il Metanodotto Derivazione per Oristano Città DN 150 (6") e la a realizzazione un punto di intercettazione P.I.D.S. n.2., terminale del troncone.

La linea interrata prevede una distanza minima dell'asse del gasdotto dai fabbricati, misurata orizzontalmente ed in senso ortogonale all'asse della condotta, come si ricava dal D.M. 17.04.08, pari a 20 m per parte dall'asse delle condotte DN 650 (26") e di 13,50 m per parte dall'asse delle condotte DN 100 (4") e DN 150 (6"). Le operazioni di scavo della trincea, di saldatura dei tubi e di rinterro della condotta richiedono la realizzazione di una pista di lavoro, denominata "area di passaggio". Quest'ultima deve essere tale da consentire la buona esecuzione dei lavori e il transito dei mezzi di servizio e di soccorso, alla stessa si accede dalla viabilità ordinaria.

Il progetto prevede la realizzazione complessiva di n. 2 piazzole di accatastamento delle tubazioni lungo il Metanodotto "Derivazione per Arborea DN 100 (4") – DP 75 bar" in progetto (vedi elaborato cartografico - Dis. PG-TP-0001) che saranno utilizzate per il deposito delle tubazioni appartenenti a tutte le linee in progetto.

Gli attraversamenti idraulici e stradali saranno realizzati con spingi-tubo, senza interferenze con le



strutture naturali e le infrastrutture stradali di superficie.

Al termine della realizzazione delle condotte e dei rinterri sono previsti i ripristini idraulici, idrogeologici e vegetazionali con reintegro della copertura vegetale, erbacea o arborea, e dello strato di terreno fertile, precedentemente accantonato.

B.1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

Il contesto è quello della zona circostante la città di Oristano e del reticolo idrico costituito dalle aree umide e degli stagni, del sistema della bonifica idraulica ed agraria della piana di Arborea con la relativa rete di canali principali e derivati. Le condizioni vincolistiche derivano pertanto da tutele afferenti a tali categorie di beni.

B.1.a. Dichiarazioni di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e segg. della Parte III del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero sulle sue immediate vicinanze

Le opere in progetto non interferiscono con aree interessate da decreti di notevole interesse pubblico in termini di incidenza diretta.

B.1.b. Vincoli paesaggistici ai sensi dell'art. 142 e segg. della Parte III del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero sulle sue immediate vicinanze.

Le opere in progetto interferiscono con aree interessate da tutela ai sensi dell'art. 142 del d.Lgs. 42/2004 nei seguenti ambiti:

- Lett. b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi (Metanodotto Derivazione per Oristano)
- Lett. c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna (Met. Derivazione per Arborea Canale Acque Alte, Met. Allacciamento Higas)
- h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici (Met. Derivazione per Arborea, Metanodotto Derivazione per Oristano)

B.1.c. Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, di piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione

In via diretta, l'area di progetto insiste su aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. d) del D.lgs. 42/2004, in forza dell'art. 17, comma 3,

- lett. a) Fascia costiera, così come perimetrata nella cartografia del P.P.R. di cui all'art. 5;
- lett. h) delle NTA del PPR (fiumi torrenti e corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna, e sistemi fluviali, ripariali, risorgive e cascate, ancorché temporanee), per la presenza di alcuni attraversamenti fluviali della linea;
- lett. k) Aree di ulteriore interesse naturalistico comprendenti le specie e gli habitat prioritari, ai sensi della Direttiva CEE 43/92:
 - Zone Speciali di Conservazione (ZSC) ITB030033 "Stagno di Pauli Maiori di Oristano", ITB030037 "Stagno di Santa Giusta", ITB030016 "Stagno di S'Ena Arrubia e territori limitrofi";
 - • Sito di Importanza Comunitaria (SIC) ITB030032 "Stagno di Corru S'Ittiri";
 - • Zone di Protezione Speciale (ZPS) ITB034005 "Stagno di Pauli Maiori", ITB034001 "Stagno di S'Ena Arrubia", ITB034004 "Corru S'Ittiri, stagno di S. Giovanni e Marceddi".

B.2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

L'intervento in progetto, riguardante prevalentemente opere interrato, interessa in alcuni ambiti

10



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

zone industriali (area del porto industriale di Oristano, in comune di Santa Giusta) e si integra con il sito di deposito del GNL e l'innesto della rete regionale di distribuzione oggetto di precedenti valutazioni; il tratto che dovrà servire il centro urbano di Oristano attraversa aree agricole a destinazione estensiva (Seminativi) e si dispone parallelamente alla viabilità ad alta percorrenza (SS 131); la porzione di linea nei comune di Terralba e Marrubiu segue il reticolo poderale ed irriguo della bonifica, disponendo parallelamente alle relative infrastrutture e seguendone pedissequamente la giacitura senza interessare i lotti coltivati.

Tuttavia, considerando la interferenza delle condotte con aree tutelate paesaggisticamente per ragioni quasi esclusivamente afferenti ai caratteri ambientali e naturali delle stesse, si ritiene che debba essere attentamente monitorata l'interferenza e la gestione dei ripristini morfologici e vegetazionali.

B.3. RICHIESTE DI DOCUMENTAZIONE

Nelle successive fasi di progettazione ed approvazione (procedimento di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.lgs. 42/2004) dovranno essere prodotte foto simulazioni attendibili delle opere in progetto, per quanto riguarda tutte le strutture fuori terra, comprendenti tutti i comparti di intervento con punti di vista sia ravvicinati sia presi da zone di visuale panoramica riconducibili all'area vasta.

B.4. CONCLUSIONI RELATIVE AI BENI PAESAGGISTICI

Sotto il profilo specifico della tutela dei beni paesaggistici, esaminati gli elaborati progettuali, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento ed esaminate le possibili interferenze tra l'opera in progetto e i beni posti sotto tutela, a conclusione dell'istruttoria di settore, si ritiene che l'intervento in progetto possa essere suscettibile di generare impatti potenziali significativi sulle componenti di paesaggio tutelate ai sensi della parte terza del Codice di settore e richieda pertanto di essere assoggettato alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

C. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHITETTONICO – Funzionario responsabile ing. Antonella Sanna

Non si rilevano interferenze del progettato intervento con il patrimonio architettonico di interesse storico-culturale in termini di insistenza diretta né di prossimità e si ritiene di affermare, relativamente al profilo della tutela architettonica, che il progetto non abbia alcuna interferenza con il patrimonio architettonico tutelato dalla Parte Seconda del Codice di Settore.

D. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Acquisite le istruttorie dei funzionari delle aree funzionali, che la scrivente ritiene di condividere, questo Ufficio comunica quanto segue.

- Sotto il profilo paesaggistico si ravvisino interferenze o impatti potenziali delle opere su aree tutelate tali da richiedere il procedimento di VIA.
- Sotto il profilo archeologico questa Soprintendenza richiede di attivare la procedura di verifica preventiva di interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 in diversi settori di intervento come indicati e descritti nel dettaglio nella parte istruttoria e, pertanto, ritiene che si debba assoggettare il progetto in esame al procedimento di V.I.A.

I saggi e l'approfondimento delle prospezioni, a spese del committente, dovranno essere eseguiti da soggetti in possesso di idonei requisiti di legge e sotto la Direzione Scientifica di questo Ufficio nelle persone dei funzionari responsabili dei territori che definiranno il numero, l'ubicazione e all'estensione dei saggi. Pertanto il parere di competenza in relazione agli aspetti di tutela archeologica è da considerarsi sospeso in attesa delle risultanze degli approfondimenti della procedura di cui al comma 8 ss. dell'art. 25 del D. Lgs 50/2016, per i quali si rimane in attesa dei necessari elaborati progettuali, redatti da soggetti in possesso di idonei requisiti di legge.

Si specifica che la sorveglianza in corso d'opera, da intendersi continuativa ove già prescritta, dovrà essere effettuata da un archeologo munito degli idonei requisiti di legge a carico della Stazione Appaltante,

11



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

18/06/2021

che concorderà preventivamente con questo Ufficio tempi e modalità di intervento. Di tali attività di sorveglianza, anche in caso di esito negativo, dovrà essere consegnata a questo Ufficio per la conservazione agli atti una adeguata documentazione descrittiva, grafica (sezioni) e fotografica, comprendente il posizionamento georeferenziato degli scavi e foto giornaliera sull'avanzamento dei lavori.

Pertanto, dalla sintesi delle istruttorie e delle relative conclusioni si desume che il progetto debba essere sottoposto a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).

Qualsiasi ulteriore variazione delle opere previste in progetto dovrà essere sottoposta alla preventiva valutazione di questa Soprintendenza.

Il MiC declina ogni responsabilità per i danni eventualmente occorsi a cose e persone durante l'esecuzione degli interventi in oggetto.

Per ulteriori chiarimenti si potranno contattare i funzionari responsabili per area funzionale e territorio:

- area funzionale patrimonio archeologico:

dott.ssa Maura Vargiu: Comuni di Oristano e di Santa Giusta (maura.vargiu@beniculturali.it);

dott. Riccardo Locci: Comuni di Arborea, Marrubiu e Terralba (riccardo.locci@beniculturali.it);

- area funzionale patrimonio architettonico e paesaggio:

ing. Antonella Sanna (antonella.sanna@beniculturali.it) >;

considerato che il Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, e il Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP, sono stati informati, per le vie brevi il 17/06/2021, dal Responsabile del Procedimento del Servizio V, *Tutela del paesaggio*, di quanto espresso dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio nel suddetto parere endoprocedimentale del 17/06/2021, per le Aree funzionali del *Patrimonio archeologico* e del *Patrimonio architettonico*, comunicando, pertanto, di dover aderire alla richiesta della medesima Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di sottoposizione del progetto di cui trattasi alla fase VIA più propria al fine di valutare compiutamente, nella stessa sede, gli impatti significativi e negativi sul medesimo fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio;

considerato che il progetto di cui trattasi, così come dichiarato dal Proponente (cfr. *Studio Preliminare Ambientale*, paragrafo 1.1. *Scopo dell'opera*) è costituito da 13,705 km di nuove condotte facenti parte della *Virtual Pipeline - Rete Energetica Tratto Centro*. Tali condotte, aggiungendosi ai metanodotti per i quali è stato emesso il decreto favorevole di compatibilità ambientale (VIA) con provvedimento n. 185 del 27 agosto 2020 nell'ambito del procedimento "*Metanizzazione della Sardegna - Tratto Sud (ID vip 3699)*" e all'intervento relativo al *Met. Ali. IVI Petrolifera S.p.A. DN 400 (16')*, *DP 75 bar*, per il quale in data 10.04.2020 è stata presentata istanza di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 della Parte II del D.Lgs. n. 152 del 2006, consentiranno il trasporto di gas dai depositi costieri all'interno del Porto Canale di Oristano ai bacini di consumo della Sardegna centrale ed inoltre permetteranno l'immissione in rete ed il trasporto, in relazione alla disponibilità degli approvvigionamenti, di biometano, idrogeno ed eventuali altri gas verdi. L'opera è costituita da tre linee di condotte interrato con una copertura minima di 0,90 m (come previsto dal D.M. 17/04/2008) che si snodano all'interno dei comuni di Santa Giusta, di Oristano, di Arborea, di Terralba, e di Marrubiu (OR) e sono: 1) *Met. Derivazione per Arborea - DN 100 (4") - 75 bar*, lunghezza di 9.910 km; 2) *Met. Allacciamento Higas - DN 650 (26") - 75 bar*, lunghezza di 1,495 km; 3) *Met. Derivazione per Oristano Città Il tratto - DN 150 (6") - 75 bar*, lunghezza di 2,300 km. Il progetto prevede la realizzazione di punti di intercettazione e di punti di lancio e ricevimento pig. I punti di intercettazione sono costituiti da tubazioni interrato, ad esclusione della tubazione di scarico del gas in atmosfera (attivata, eccezionalmente, per operazioni di manutenzione straordinaria e durante le operazioni di allacciamento delle condotte derivate) e della relativa struttura di sostegno. Gli impianti

12



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

18/06/2021

comprendono inoltre valvole di intercettazione interrate, apparecchiature per la protezione elettrica della condotta e, in corrispondenza dei punti di intercettazione di derivazione importante (P.I.D.I.), anche un fabbricato in muratura per il ricovero delle apparecchiature e dell'eventuale strumentazione di controllo;

considerato, altresì, che il progetto di cui trattasi si ricollega a quelli più vasti riguardanti la metanizzazione della Sardegna, presentati dalla medesima ENURA S.p.A., per i quali sono stati conclusi o sono in corso distinti procedimenti di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale;

considerato che il progetto "Metanizzazione della Sardegna – tratto SUD" è stato dichiarato ambientalmente compatibile con il DM-VIA n. 185 del 27/08/2020 (MiTE-CreSS: ID_VIP 3699), nell'ambito del quale procedimento VIA questa Direzione generale ABAP ha espresso il proprio parere tecnico istruttorio favorevole, con condizioni ambientali, con nota prot. n. 35880 del 04/12/2019, come anche che il medesimo progetto prevede già la localizzazione del P.I.D.I. n. 1 (denominato "Area impiantistica Santa Giusta", nel comune di Santa Giusta) ove è previsto che si colleghi il *Met. Allacciamento Higas - DN 650 (26") - 75 bar*, lunghezza di 1,495 km, di cui alla presente procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;

considerato che al suddetto medesimo P.I.D.I. n. 1 (denominato "Area impiantistica Santa Giusta", nel comune di Santa Giusta) è previsto che si colleghi anche il "Metanodotto Allacciamento IVI Petrolifera S.p.A. DN 400 (16") DP 75 bar", attualmente in verifica di assoggettabilità a VIA in ambito statale (MiTE-CreSS: ID_VIP 5233) e per il quale procedimento la Direzione generale ABAP ha trasmesso, per conto di questo Ministero, le proprie osservazioni al Ministero della transizione ecologica, ai sensi dell'allora vigente art. 19, co. 8, del D.Lgs. n. 152 del 2006, con nota prot. n. 23852 del 10/08/2020, ritenendo di non dover chiedere, per quanto di competenza, al medesimo MiTE di assoggettare il suddetto progetto alla fase VIA più propria, tuttavia, indicando alla ENURA S.p.A. la necessità di rispettare, comunque, alcune prescrizioni ai fini della tutela del patrimonio culturale e del paesaggio;

viste le D.G.R. n. 45/20 del 02/08/2016 e n. 67/17 del 16/12/2016 della Regione Autonoma della Sardegna relative alla esclusione dalla fase di VIA più propria dell'Impianto di stoccaggio GNL di HIGAS s.r.l., come anche all'espressione dell'intesa della medesima Regione con lo Stato ai fini della sua installazione;

visto il previgente articolo 27, *Estensione del vincolo paesaggistico*, della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8, recante "Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio", il quale stabilisce che "1. Sono beni paesaggistici le zone umide di cui all'articolo 17, comma 3, lettera g) delle Norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale, individuate e rappresentate nella cartografia di piano nella loro dimensione spaziale. Il vincolo paesaggistico non si estende, oltre il perimetro individuato, alla fascia di tutela dei 300 metri dalla linea di battigia, riferita ai soli laghi naturali e invasi artificiali";

considerato che la Regione Autonoma della Sardegna con la legge regionale 18 gennaio 2021, n. 1, recante "Disposizioni per il riuso, la riqualificazione ed il recupero del patrimonio edilizio esistente ed in materia di governo del territorio. Misure straordinarie urgenti e modifiche alle leggi regionali n. 8 del 2015, n. 23 del 1985, n. 24 del 2016 e n. 16 del 2017", art. 28, *Disposizioni di salvaguardia delle zone umide*, ha dato una nuova e diversa interpretazione autentica del bene paesaggistico tipizzato ed individuato "zone umide" di cui all'art. 17, co. 3, lett. g), delle Norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale, stabilendo che "1. Fino all'adeguamento del PPR e delle relative NTA il vincolo paesaggistico relativo alle zone umide di cui all'articolo 17, comma 3, delle vigenti NTA si interpreta sistematicamente con l'articolo 18 delle medesime NTA nel senso che le zone umide rappresentano beni paesaggistici oggetto di conservazione e tutela per l'intera fascia di 300 metri dalla linea di battigia dei laghi naturali, degli stagni, delle lagune e degli invasi artificiali, a prescindere dalle perimetrazioni operate sulle relative cartografie in misura inferiore. 2. Nelle zone urbanistiche A, B, C, D, E ed F dei comuni che non abbiano provveduto all'adeguamento del piano urbanistico comunale al PPR, le aree libere da volumi regolarmente accatastati

13



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

18/06/2021

alla data di approvazione della presente legge, che ricadano nella fascia di tutela di cui al comma 1, sono inedificabili e non possono essere oggetto di alcuna trasformazione urbanistica o edilizia. 3. Sugli edifici esistenti nella fascia di tutela di cui al comma 1 restano consentiti gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)), e successive modifiche ed integrazioni”;

considerato che lo strumento urbanistico vigente nel Comune di Santa Giusta è costituito dal Piano Urbanistico Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 30/01/1997 e pubblicato in BURAS n. 31 del 01/09/1997, che definisce la zona oggetto di localizzazione del sopra menzionato P.I.D.I. n. 1 dell'intervento *Met. Allacciamento Higas - DN 650 (26)* – 75 bar, lunghezza di 1,495 km, come zona urbanistica “D”;

considerato, pertanto, che l'area oggetto di intervento riguardante la realizzazione del P.I.D.I. n. 1 (denominata “Area impiantistica Santa Giusta”) e del *Met. Allacciamento Higas - DN 650 (26)* – 75 bar, lunghezza di 1,495 km (il quale ultimo allo stesso P.I.D.I. si collega) in conseguenza di quanto stabilito con la legge regionale 18 gennaio 2021, n. 1, articolo 28, deve essere ancora accertata se soggetta o meno a tutela paesaggistica ai sensi di quanto previsto e prescritto dal vigente Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo, con l'art. 17, comma 3, lett. g), delle Norme Tecniche di Attuazione, in quanto localizzata entro o oltre i 300 m richiamati dalla norma in questione rispetto al più vicino lago naturale, stagno, laguna o invaso artificiale indicati sulla cartografia del Piano paesaggistico regionale;

considerato quanto riportato nell'Atto d'indirizzo interpretativo ed applicativo ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 31 del 1998 in riferimento alle disposizioni di salvaguardia delle zone umide di cui all'art. 28 della legge regionale n. 1 del 2021, adottato dall'Assessorato degli enti locali, finanza e urbanistica il 26/02/2021 e reso pubblico sul sito tematico della Regione Autonoma della Sardegna “SardegnaTerritorio” al seguente link:
http://www.sardegнатerritorio.it/documenti/6_476_20210305121503.pdf;

considerato che deve essere ancora accertata anche l'esistenza di aree soggette ad uso civico e, di conseguenza, tutelate per legge per il loro interesse paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. h), del D.Lgs. n. 42 del 2004, negli ambiti interessati dal nuovo metanodotto interrato in progetto, previa verifica del proponente sulla base dell'inventario generale delle terre civiche della Sardegna reso disponibile dalla Regione Autonoma della Sardegna (cfr. i “Provvedimenti formali di accertamento terre civiche” sul sito web della Regione Autonoma della Sardegna – aggiornamento al 23/11/2020, disponibili per tutti i comuni interessati dal progetto, ad esclusione del Comune di Arborea, per i quali ci si dovrà riferire alla medesima Regione, ovvero al Comune stesso – v. anche la D.G.R. n. 1/23 dell'8/01/2021);

considerato che il suddetto accertamento delle aree soggette ad uso civico deve tenere conto, comunque, di quanto previsto dalla legge 20 novembre 2017, n. 168, recante “Norme in materia di domini collettivi”, con particolare riferimento a quanto innovato dal relativo articolo 3, co. 6, in materia di vincolo paesaggistico delle aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 142, co. 1, lett. h), del D.Lgs. n. 42 del 2004, stabilendo che “Con l'imposizione del vincolo paesaggistico sulle zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'ordinamento giuridico garantisce l'interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio. Tale vincolo è mantenuto sulle terre anche in caso di liquidazione degli usi civici”. Come anche si deve tenero conto di quanto chiarito in merito alla suddetta disposizione dell'art. 3, comma 6 (ultimo periodo) della legge n. 168 del 2017, dall'Ufficio Legislativo dell'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con il parere prot. n. 11255 del 03/05/2018 e su richiesta della Regione Autonoma della Sardegna, ossia che la legge 20 novembre 2017, n. 168, nell'utilizzare la “... congiunzione “anche”, che ha valore accrescitivo, lungi



dall'escludere per altre fattispecie di estinzione, diverse dalla liquidazione, la permanenza del vincolo, chiarisce che lo stesso vincolo sopravvive al provvedimento di liquidazione. Tale orientamento è conforme alla normativa di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio ..." e, pertanto, la fattispecie ivi normata non si deve interpretare come ristretta ai soli casi della liquidazione;

considerato che il progetto di cui trattasi deve acquisire l'autorizzazione paesaggistica prevista dall'articolo 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004;

considerato, che l'art. 146, commi 1 e 2, del D.Lgs. 42/2004, stabilisce che "1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione. 2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione";

considerato, pertanto, che la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, in sede di espressione del proprio parere obbligatorio e vincolante di cui all'art. 146, comma 5, del D.Lgs. n. 42 del 2004, dovrà verificare la compatibilità dell'intervento di cui trattasi con tutti i profili di tutela paesaggistica gravanti nelle aree interessate, non esclusi, quindi, quelli tipizzati e individuati dal Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo – approvato il 05/09/2006 - ai sensi dell'allora vigente articolo 136, comma 1, lett. c);

considerato che la valutazione che dovrà esprimere la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna in sede di autorizzazione paesaggistica del progetto di cui trattasi, dovrà tener conto – in caso di accertamento positivo della presenza di terre gravate da usi civici nelle aree interessate dal presente progetto – anche di quanto disposto dall'art. 74, *Gestione e sviluppo sostenibile del territorio e delle opere di pubblica utilità e tutela degli usi civici*, della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"): "... 1. Ai fini della gestione e dello sviluppo sostenibile del territorio e delle opere pubbliche o di pubblica utilità nonché della corretta gestione e tutela degli usi civici, all'articolo 4 (L) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. I beni gravati da uso civico non possono essere espropriati o asserviti coattivamente se non viene pronunciato il mutamento di destinazione d'uso, fatte salve le ipotesi in cui l'opera pubblica o di pubblica utilità sia compatibile con l'esercizio dell'uso civico»";

considerato, inoltre, quanto stabilito con la legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", per la quale la previsione integrativa dell'originaria lettera a) del co. 1 dell'art. 60, *Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture delle reti energetiche nazionali*, in materia di tutela e conservazione delle aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lett. h), del D.Lgs. n. 42 del 2004, è stata abrogata;

considerato che la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, con il parere endoprocedimentale del 17/06/2021 sopra integralmente trascritto, ha ritenuto di dover richiedere a ENURA S.p.A., ai fini della tutela dei beni culturali archeologici e la prevenzione del relativo rischio, l'attivazione, con specifica istanza rivolta alla medesima Soprintendenza, della propedeutica procedura di Verifica dell'Interesse Archeologico Preventivo (V.P.I.A.) ai sensi dell'art. 25, co. 8, del D.Lgs. n. 50 del 2006;

considerate le valutazioni e motivazioni espresse dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio nel parere endoprocedimentale del 17/06/2021, sopra integralmente riportato,

15



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

anche con riguardo agli impatti significativi e negativi sul fattore ambientale del patrimonio culturale paesaggistico e il paesaggio;

sentito il Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP, per le vie brevi il 17/06/2021 e il 18/06/2021, in tale ultima occasione comunicando lo stesso Servizio II di concordare con quanto espresso dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con il parere endoprocedimentale del 17/06/2021 sopra riportato;

sentito il Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP, per le vie brevi il 17/06/2021 e il 18/06/2021, in tale ultima occasione comunicando lo stesso Servizio III di concordare con quanto espresso dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con il parere endoprocedimentale del 17/06/2021 sopra riportato;

esaminato lo Studio Preliminare Ambientale redatto dal Proponente e la relativa documentazione tecnica allegata;

visto quanto stabilito dall'Allegato IV-bis della Parte II del D. Lgs. 152/2006 per i "Contenuti dello Studio Preliminare Ambientale di cui all'articolo 19" del medesimo decreto legislativo, il quale al comma 5 prevede, anche, che "5. Lo Studio Preliminare Ambientale tiene conto, se del caso, dei risultati disponibili di altre pertinenti valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base alle normative europee, nazionali e regionali e può contenere una descrizione delle caratteristiche del progetto e/o delle misure previste per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi";

considerato che la verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto è "... la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto a procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda ..." del D. Lgs. n. 152 del 2006, così come riportato all'articolo 5, comma 1, lett. m) del medesimo decreto legislativo;

visto, anche, l'art. 60, *Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture delle reti energetiche nazionali*, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", in particolare il relativo comma 4, lettera c), che novella il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, aggiungendo all'articolo 52-quinquies, dopo il comma 2, il comma 2-bis, stabilendo che "2-bis. Nel caso in cui, per le infrastrutture energetiche lineari, venga determinato, nell'ambito della procedura di VIA, che debba svolgersi anche la verifica preventiva dell'interesse archeologico disciplinata dall'articolo 25 del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il proponente presenta il piano per l'espletamento delle operazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 8 del medesimo articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016; tale verifica preventiva è realizzata a integrazione della progettazione preliminare e viene completata con la redazione della relazione archeologica definitiva di cui al citato articolo 25, comma 9" e, pertanto, che sia necessario che il progetto di cui trattasi sia sottoposto alla fase VIA più propria al fine di espletare quanto previsto dalla norma richiamata, così come rappresentato dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con il parere endoprocedimentale del 17/06/2021 sopra riportato;

considerato che il livello vincolistico delle aree interessate dal progetto è stato oggetto di verifica anche da parte della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con il parere endoprocedimentale del 17/06/2021 sopra riportato;

considerato che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 36/7 del 05/09/2006 (pubblicata sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) ha approvato in via definitiva ai sensi dell'articolo 143 del D.Lgs. 42/2004 il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo e le relative Norme Tecniche di Attuazione e che il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in ottemperanza alla

16



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

18/06/2021

suddetta Deliberazione del 05/09/2006, ha emanato il decreto n. 82 del 07/09/2006 (pubblicato sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) con il quale si è stabilita la pubblicazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo ai fini della sua entrata in vigore;

considerato che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/14 del 16 aprile 2008 ha approvato l'elenco del Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici ed identitari definiti dal Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo (Norme tecniche di attuazione, articoli 48 e 51);

considerato che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/1 del 10/10/2014 ha unilateralmente revocato la Deliberazione della Giunta Regionale n. 45/2 del 25/10/2013 di approvazione preliminare del Piano paesaggistico regionale e contemporaneamente approvato unilateralmente il "*Repertorio del Mosaico, aggiornato al 3 ottobre 2014*", disponendone la pubblicazione sul BURAS, avvenuta nel relativo Supplemento Ordinario n. 54 al n. 51 del 23/10/2014;

considerato che nella suddetta Deliberazione n. 39/1 si specifica "*... di dare atto che il Repertorio di cui al punto precedente sostituisce ad ogni effetto quello pubblicato sul supplemento straordinario n. 1 al BURAS n. 17 del 20 maggio 2008 ...*";

considerato che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 70/22 del 29/12/2016, recante "*Approvazione aggiornamento al 30 settembre 2016 del Mosaico dei beni paesaggistici e beni identitari*" (cosiddetto Repertorio del Mosaico 2016), resa pubblica con il relativo allegato sul sito della medesima Regione il 18/01/2017, ha unilateralmente approvato il "*Repertorio del Mosaico, aggiornato al 30 settembre 2016*", disponendone la pubblicazione sul BURAS;

considerato che nella suddetta Deliberazione della Giunta Regionale n. 70/22 si delibera "*... di dare atto che il Repertorio di cui al punto precedente sostituisce ad ogni effetto quello approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 39/1 del 10 ottobre 2014 e pubblicato sul supplemento straordinario n. 54 al BURAS n. 51 del 23 ottobre 2014 ...*";

considerato che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 18/14 dell'11/04/2017, la Regione Autonoma della Sardegna ha unilateralmente approvato un addendum al Repertorio del Mosaico 2016 per quanto riguarda i risultati di alcune copianificazioni paesaggistiche attuate dal 01/10/2016 al 31/03/2017 per l'adeguamento degli strumenti urbanistici locali al Piano paesaggistico regionale;

considerato che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 16/24 del 28/03/2017, recante "*Atto di indirizzo interpretativo e applicativo delle disposizioni contenute nel Piano paesaggistico regionale - primo ambito omogeneo, articolo 19, comma 3, lettera c). Legge regionale n. 8 del 2004, articolo 8, comma 3-bis, correzione della rappresentazione cartografica delle grandi aree industriali del Piano paesaggistico regionale - primo ambito omogeneo*", resa pubblica con il relativo allegato sul sito della medesima Regione, ha unilateralmente provveduto ad approvare gli ivi citati indirizzi interpretativi e applicativi di competenza delle disposizioni del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo per quanto attiene, tra l'altro, alla vigenza del vincolo paesaggistico tipizzato ed individuato della "Fascia costiera", determinando di conseguenza e tra l'altro "*... di approvare il seguente atto di indirizzo interpretativo e applicativo delle disposizioni contenute nel Piano paesaggistico regionale primo ambito omogeneo: le aree interne ai piani delle aree e dei nuclei industriali, approvati ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 1523 del 1967 e nel D.P.R. n. 218 del 1978, che contengono previsioni di dettaglio, con articolazione in aree, specificazione delle destinazioni, indicazione dei parametri edificatori e delle condizioni per l'edificazione, non necessitanti di ulteriori atti di pianificazione, e le cui destinazioni d'uso siano riconducibili a quelle previste dalle zone urbanistiche "D" e "G" del D.A. n. 2266/U del 1983, indipendentemente dalle previsioni riportate negli strumenti urbanistici comunali, sono escluse dall'operatività del vincolo paesaggistico "fascia costiera", ai sensi dell'articolo 19, comma 3, lettera c),*

17



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

MA
18/06/2021

delle norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale - primo ambito omogeneo ...”;

considerato che alla suddetta DGR del 28/03/2017 risultano allegate anche le Tavole: 3A - Comune di Oristano; 3B – Comune di Santa Giusta (vigente); 3C – Comune di Santa Giusta (adottato), relative al piano consortile del CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE (Decreto dell’Assessore Enti Locali, Finanza e Urbanistica della Regione Autonoma della Sardegna n. 133 del 21/08/1973), nell’ambito del quale ricade il progetto di cui trattasi;

visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”, pubblicato nel S.O. n. 28 alla G.U.R.I. n. 45 del 24 febbraio 2004;

visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità”, convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2018, n. 97, per il quale l’allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di “Ministero per i beni e le attività culturali”;

visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 222 del 21/09/2019 e convertito, con modificazioni, con legge 18 novembre 2019, n. 132), per il quale l’allora Ministero per i beni e le attività culturali ha assunto la nuova denominazione di “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”;

visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, per il quale l’allora Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” ha assunto la nuova denominazione di “Ministero della cultura”;

visto il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance” (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 69), entrato in vigore il 05/02/2020 ed il quale ha abrogato il DPCM 19 giugno 2019, n. 76;

considerato il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”, registrato alla Corte dei conti il 17/02/2020, Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 236;

visto il DM del Ministero della cultura 20 maggio 2019, n. 244, recante “Procedura per la formazione degli elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienza e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell’arte, in possesso dei requisiti

18



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

18/06/2021

individuati ai sensi della legge 22 luglio 2014, n. 110", pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 124 del 29/05/2019;

visto il DPCM 5 agosto 2019, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale arch. Federica Galloni, registrato dalla Corte dei conti al numero 1-2971 del 30/08/2019;

questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, per quanto di competenza di questo Ministero, e per le motivazioni sopra esposte come riconducibili ai contenuti dell'Allegato V della Parte II del D.Lgs. n. 152 del 2006 – ancor più in particolare per le caratteristiche del progetto proposto e del territorio interessato; visto l'art. 19, co. 7, del D.Lgs. n. 152 del 2006; considerato il parere endoprocedimentale espresso con nota prot. n. 22141 del 17/06/2021 dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, con particolare riguardo alle Aree funzionali *Patrimonio archeologico e Paesaggio*; sentito il Servizio II della Direzione generale ABAP; sentito il Servizio III della Direzione generale ABAP; ritiene di **dover chiedere al Ministero della transizione ecologica**, in esito alla verifica degli impatti significativi e negativi del progetto di cui trattasi sul fattore ambientale del patrimonio culturale archeologico e paesaggistico e del paesaggio di cui alle Parti II e III del D.Lgs. n. 42 del 2004, **l'assoggettamento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale** del progetto in argomento.

Si rimane in attesa delle determinazioni in merito di codesto Ministero della transizione ecologica, in qualità di Autorità competente in sede statale.

In ogni caso, per quanto di competenza di questo Ministero della cultura in materia di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, la **ENURA S.p.A.**, prima dell'autorizzazione e l'avvio di qualsivoglia opera del progetto di cui trattasi, deve acquisire tutti i pareri e/o le autorizzazioni previste dalla Parte II e dalla Parte III del D.Lgs. n. 42 del 2004 per la realizzazione dei medesimi interventi, subordinatamente alle indicazioni date dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con il parere prot. n. 22141 del 17/06/2021.

Il Responsabile del Procedimento
UOTT n. 1 - arch. Piero Aebischer

tel. 06/6723.4681 – piero.aebischer@beniculturali.it

Il Dirigente del Servizio V
arch. Rocco Rosario Tramutola

IL DIRETTORE GENERALE
arch. Federica GALLONI

Firmato digitalmente da

FEDERICA GALLONI

O = MIBACT
C = IT



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it